



**FIGC | LND | Divisione Calcio a 5**  
Viale Tiziano, 25 - 00196 Roma  
Tel. 06.98876993  
P.IVA 06164791003 | www.divisionecalcioa5.it  
calcio5.gare@lnd.it  
segreteria generale@pec.divisionecalcioa5.it

**Divisione Calcio a Cinque**



Registro generale  
Entrata  
Prot. 2024/2500469  
20/11/2024 15:49



Roma, 20 novembre 2024

Alle Società Nazionali di Calcio a 5

Loro Sedi

### **CIRCOLARE N. 17**

Con riferimento alla decisione 0039/CSA/2024/2025 della Corte Sportiva di Appello, relativa al reclamo 0059/CSA/2024/2025,

- Visto l'art. 21 comma 6 del CGS riportato di seguito:

*6. Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive.*

- Visto l'art. 21 comma 7 del CGS riportato di seguito:

*7. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, qualora il calciatore nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l'attività giovanile e scolastica, del campionato Primavera, Trofeo Berretti o Juniores, la squalifica viene scontata, in deroga al comma 2, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza, ferma la distinzione di cui all'art. 19, commi 4 e 6. La distinzione di cui all'art. 19, comma 4, ultima parte, non sussiste nel caso in cui nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte. Le sanzioni di squalifica, irrogate nell'ambito della Coppa Italia organizzata dalla Divisione nazionale calcio a cinque, per le sole società aderenti alla medesima Divisione, che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo. Qualora il calciatore colpito dalla sanzione della squalifica abbia cambiato attività ai sensi dell'art. 118 delle NOIF, la squalifica è scontata per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova attività.*

- Preso atto della decisione della CSA riportata in premessa, e specificamente nella parte finale, nella quale viene indicato che il principio di effettività della sanzione, va applicato nel momento e nella misura in cui il principio di omogeneità non fosse applicabile;
- attese le modalità di partecipazione alla Coppa Italia definite dalla Divisione Calcio a 5;



**FIGC | LND | Divisione Calcio a 5**  
Viale Tiziano, 25 - 00196 Roma  
Tel. 06.98876993  
P.IVA 06164791003 | [www.divisionecalcioa5.it](http://www.divisionecalcioa5.it)  
[calcio5.gare@lnd.it](mailto:calcio5.gare@lnd.it)  
[segreteria generale@pec.divisionecalcioa5.it](mailto:segreteria generale@pec.divisionecalcioa5.it)



si informano le Società, che i giocatori e le giocatrici tesserati/e per le Società che al termine del Girone di andata non si qualificheranno alla Coppa Italia Stagione Sportiva 2024/2025 che avessero residui di squalifica da scontare nella Coppa Italia a norma del predetto art. 21 commi 6,7 NOIF, dovranno scontare i predetti residui di squalifica nella prima gara del Campionato del Girone di ritorno.

**IL SEGRETARIO**  
Fabrizio Di Felice

**IL PRESIDENTE**  
Stefano Castiglia